

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO 2

“Tutela dall’Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico – Industrie a rischio di Incidente Rilevante Enti sottoposti a Vigilanza”

- VISTA** la Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’art.2, comma 6,7 e 8,della legge 26 ottobre 1995, n.447, che istituisce la figura del Tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Regioni;
- VISTO** il D.Lgs 17/02/2017 n. 42: ”Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell’art.19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), e h) della Legge 30/10 /2014 n. 161 ” (G.U. Serie Generale n.79 del 04/04/2017);
- VISTO** l’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 che istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione del tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Provincie autonome;
- VISTO** l’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 42/2017, il quale prevede che può essere iscritto nel suddetto elenco chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico ed almeno di uno dei requisiti elencati ai punti a), b), c), d), dello stesso articolo al comma 2, il quale definisce i requisiti necessari affinché, durante il periodo transitorio, i candidati in possesso del diploma di scuola media superiore possano iscriversi all’elenco di cui all’art. 21 del succitato decreto;
- VISTO** l’art. 24 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 42/2017, che modifica il comma 7 dell’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilendo che *“La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica”*;
- VISTO** l’art. 25, comma 2 del D.Lgs.42/17 che prevede l’applicazione della disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/17, risultano iscritti ad un corso riconosciuto dalla Regione ai fini dell’acquisizione della qualifica di tecnico competente in acustica;
- VISTO** il punto 3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017, che stabilisce i compiti delle Regioni in merito alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 22 del Decreto, da parte dei soggetti che intendono iscriversi nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art.21 del D.Lgs. n. 42/2017, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica;
- VISTO** il punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 42/17 rubricato come “Aggiornamento professionale” che prevede, per i tecnici competenti in acustica, una formazione professionale minima, nell’arco di 5 anni, di almeno di 30 ore, distribuite su un triennio;
- VISTO** l’avviso esplorativo finalizzato alla manifestazione di interesse all’organizzazione dei corsi di formazione per tecnici in acustica del 1 – 31 ottobre 2023 pubblicato sul portale di questa DRA - Servizio 2;
- VISTO** il documento *“Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs. 42/17 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”* aggiornato al 23 novembre 2022 ed in particolare il punto 1.3. Indirizzi delle regioni per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento;
- VISTO** il D.D.G. n. 564 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 2 *“Tutela dall’inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico - industrie a rischio di incidente rilevante – Enti sottoposti a vigilanza”* al dott. Fabrizio Cozzo;
- VISTO** il D.D.G. n. 829 del 03 agosto 2022 con il quale è stata ridefinita la composizione della Commissione Regionale per l’adempimento dei compiti di cui al punto 3 dell’Allegato 1 del D.Lgs 17 febbraio 2017 n. 42, per la valutazione del possesso dei requisiti dei richiedenti di cui all’art. 22 del Decreto, nonché la conformità dei corsi alla qualifica di Tecnico competente in acustica, allo schema di cui all’Allegato 2, parte B, dello stesso Decreto;
- VISTA** l’istanza dell’ Ordine degli Ingegneri di Palermo, inviata con pec del 31.10.2023 e acquisita con prot. ARTA n. 80420 del 03.11.2023, per l’autorizzazione allo svolgimento di 10 moduli di 4

ore di aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica, ex punto 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 42/17, per un totale di 40 ore di formazione totale previste per il periodo dal 11.12.2023 al 24.10.2025;

VISTO il verbale della Commissione Regionale di Acustica riunitasi in data 09.11.2023, che ha valutato positivamente la documentazione didattica prodotta dall'Ente proponente per lo svolgimento di 10 moduli di 4 ore di aggiornamento professionale da espletare presso la propria sede di Palermo;

DATO ATTO che l'Ordine degli Ingegneri di Palermo con sede Legale in Via Francesco Crispi, 120 90139 Palermo, rappresentante legale Vincenzo Di Dio, nato a Palermo il 03.07.1969 è soggetto accreditato alla formazione professionale, luogo in cui si svolgeranno le attività didattiche in Via Francesco Crispi, 108 – 90139 Palermo;

RITENUTO per quanto sopra, di autorizzare i moduli formativi nella modalità in presenza proposti dall'Ordine Degli Ingegneri di Palermo;

SI AUTORIZZA

L'Ordine degli Ingegneri di Palermo con sede Legale in Via Francesco Crispi, 120 - 90139 Palermo, a tenere i moduli formativi di quattro ore di aggiornamento professionale (oltre il tempo necessario alla verifica finale) per Tecnici Competenti in Acustica previsti nel programma didattico presentato nella sede di Via Francesco Crispi, 108 – 90139 Palermo.

Il soggetto formatore dovrà comunicare preventivamente all'inizio del corso in presenza, l'elenco dei partecipanti, garantendo che il numero degli stessi non sia superiore a 50, nonché comunicando qualsiasi variazione rispetto al programma autorizzato e attenendosi a quanto indicato al punto 1.3 delle nuove Linee Guida 'Altri indirizzi interpretativi sull'applicazione del Dlgs. 42/17 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica" aggiornate al 23 novembre 2022 e pubblicate sul sito del MiTE al seguente link:

<https://www.mite.gov.it/pagina/elenco-nazionale-dei-tecnici-competenti-acustica-ex-art-21-dlgs-17-febbraio-2017-n-42>

Inoltre, entro 15 giorni dalla fine di ogni modulo formativo, dovrà inviare al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana:

- a. elenco degli iscritti;
- b. copia del registro firme presenza dal quale risultino, sia le ore dedicate alla formazione che il tempo dedicato per la verifica finale che dovrà essere in aggiunta;
- c. copia degli attestati rilasciati;
- d. risultati della rilevazione del gradimento finale.

Il presente provvedimento sarà notificato all'Ordine degli Ingegneri di Palermo e contestualmente sarà pubblicato su ENTECA.

Avverso il presente provvedimento è previsto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni dall'esecutività dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg.

Palermo 22/11/2023

f.to
Il Dirigente del Servizio 2
Fabrizio Cozzo